

Convenzione

tra

Il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA, Italia) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato "PAP" o "Parco")

e

il Tokyo National Research Institute for Cultural Properties (TOBUNKEN), con sede presso 13-43 Ueno Park, Taito-ku, Tokyo, 110-8713 Giappone, rappresentato dal Prof. Yoshifumi Maekawa, in qualità di Ricercatore e Restauratore del Dipartimento di Pitture Murali (nel seguito denominato "Istituto").

Di seguito congiuntamente denominate "le parti"

Visti

- il D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e, in particolare, gli articoli 6, 17, 29, 111, 112, 118 e 119;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208";
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura";
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- il Decreto Ministeriale n. 270 del 5.9.2024, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";
- lo statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- in data 14.9.2022 le parti hanno stipulato una Convenzione (rep. 25 del 16.9.2022) finalizzata allo sviluppo ed al mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca mirati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche relative alle operazioni di consolidamento e pulitura, volte ad offrire un aggiornamento sui materiali da utilizzare e sui metodi di applicazione, valutati sulla base di ciò che nel tempo ha dato i risultati più soddisfacenti per il consolidamento e il fissaggio delle superfici decorate dell'area Pompeiana, come illustrato nel Progetto di studio e ricerca sui dipinti della Casa di

Apollo (Domus A. Herenuleius Communis – Pompei VI. 7.23) già presentato al Parco Archeologico di Pompei (vedi art. 2 della Convenzione rep. 25 del 16.9.2022);

- la suddetta convenzione è giunta a naturale scadenza.

Considerato che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;

- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco*

ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 "i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività";

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;

- è interesse comune delle parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

- la convenzione sopra richiamata ed ormai scaduta ha consentito di raggiungere risultati

- complessivamente positivi e coerenti con gli obiettivi inizialmente prefissati;
- alla luce dei risultati ottenuti si ritiene, pertanto, opportuno procedere al rinnovo della convenzione rep. 25 del 16.9.2022, al fine di garantire continuità alle attività avviate e consolidare i benefici già riscontrati;
 - il presente accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

Tanto premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (PREMESSE E RINVIO)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, finalizzato a rinnovare gli impegni assunti dalle parti mediante la stipula della convenzione rep. 25 del 16.9.2022

Art. 2 (OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI)

Le parti con il presente accordo intendono rinnovare la convenzione rep. 25 del 16.9.2022, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Gli obblighi e gli impegni delle parti restano quelli ivi indicati.

Art. 3 (DURATA)

3.1 La validità della presente convenzione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, ed è soggetta ad eventuale rinnovo espresso per iscritto.

3.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione. Nel caso in cui, durante lo studio in oggetto, le tematiche del presente accordo presentassero potenzialità di ampliamento a nuove linee di ricerca, sarà possibile procedere ad una integrazione del presente accordo in forma scritta.

3.3 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Le attività comuni saranno coordinate dai referenti del Parco e dell'Università:

- 1) per il Parco il Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel, le funzionarie restauratrici Dott.ssa Elena Gravina e Dott.ssa Teresa Argento, la responsabile del Laboratorio di Ricerche Applicate Dott.ssa Valeria Amoretti e il dott. Antonino Russo;
- 2) per il Tokyo National Research Institute for Cultural Properties (TOBUNKEN), il Prof. Yoshifumi Maekawa.

Art. 5 (TRATTAMENTO DATI)

5.1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

5.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

5.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 6 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

Il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 8 pagine, sottoscritto con firma autografa, firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, e sarà registrata solo in caso d'uso con onere a carico della parte registrante.

Art.7 (CONTROVERSIE E RINVIO)

7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

7.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Napoli quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo.

In caso sorgano controversie fra la versione inglese e quella italiana dell'accordo si indica la prevalenza della versione in lingua italiana.

7.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla convenzione rep. 25 del 16.9.2022, nonché alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico
di Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchriegel



Per il Tokyo National Research
Institute for Cultural Properties
(TOBUNKEN)

Il Prof. Yoshifumi Maekawa

